

Concorso congiunto

INPS e INAIL

448 Ispettori
di Vigilanza

MANUALE di **TEORIA** e **QUIZ** *online*
per la **preparazione** al **concorso**

tutela predisposta mediante le misure cautelari; in secondo luogo, perché si fondano su presupposti autonomi rispetto a quelli previsti per le misure cautelari personali.

Va peraltro precisato che gli effetti dell'arresto e del fermo sono destinati ad estinguersi se nei termini (perentori) stabiliti dalla legge non vengono seguiti dall'applicazione di una misura cautelare detentiva. Così inquadrati dal dettato costituzionale, l'arresto e il fermo vengono poi dettagliatamente disciplinati dal codice di procedura penale agli artt. 379 e ss. c.p.p.

Prima di passare alla trattazione specifica degli istituti, vanno qui segnalate due disposizioni di carattere generale che riguardano sia l'arresto che il fermo:

- art. 379 c.p.p. "determinazione della pena": premesso che tra i requisiti necessari per l'emanazione di una delle citate misure precautelari il legislatore annovera la ricorrenza di delitti per i quali è previsto un certo "quantitativo" di pena (es. l'arresto obbligatorio può disporsi solo per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni), l'art. 379 dispone che, ai fini della determinazione della pena stessa, occorre considerare i principi stabiliti nell'art. 278 c.p.p. Tale norma, collocata nell'ambito delle misure cautelari, dispone che per determinare la pena si ha riguardo a quella stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato; non si deve tener conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato (fatta eccezione della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 5, c.p., della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, c.p. e delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale);
- art. 385 c.p.p. "divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze": l'arresto o il fermo non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità.

2. L'arresto. Le novità introdotte dalle Leggi 13 novembre 2023, n. 159 (c.d. Decreto Caivano), 24 novembre 2023, n. 168 (Femminicidio), 18 novembre 2024, n. 171 (Arresto in flagranza differita) e 3 ottobre 2025, n. 147 (Reati ambientali).

L'arresto è una misura coercitiva di natura precautelare mediante la quale un soggetto, in presenza dei requisiti di legge, viene provvisoriamente privato della libertà personale; in quanto tale si differenzia dall'arresto quale pena detentiva prevista per le contravvenzioni dal codice penale, all'art. 17.

L'arresto presuppone la sussistenza dello stato di flagranza: ai sensi dell'art. 382 c.p.p., lo stato di flagranza è la condizione di chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero di chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (c.d. quasi flagranza).

Nel reato permanente (ad es. sequestro di persona) lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

Particolare ipotesi di arresto in flagranza è "l'arresto differito", previsto in due ipotesi:

- 1) quella originaria, introdotta nel corpo della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive) dal d.l. 24 febbraio 2003 n. 28 convertito in L. 88/2003 e, a seguito della scadenza intervenuta il 30 giugno 2016, ripristinato col d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. decreto sicurezza) conv. in Legge 1° dicembre 2018, n. 132;
- 2) una più recente, introdotta dall'art. 10 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14 (c.d. decreto Minniti, recante Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città) che, al comma 6-quater, prevedeva appunto l'arresto in flagranza differita per reati compresi nel catalogo dell'art. 380

cpp, «commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche».

La disciplina è comune ad entrambe le ipotesi: è possibile effettuare l'arresto nelle 48 ore successive al fatto per gravi tipologie di reati di violenza commessi in occasione di competizioni sportive e per le violazioni delle prescrizioni del Questore, o negli altri casi sub 2), qualora non fosse possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica. La nuova disposizione oltre a dilatare il concetto di flagranza portandolo al termine massimo di 48 ore, consente, inoltre, di far ricorso alla documentazione video-fotografica al fine di identificare e, successivamente, procedere all'arresto.

- Occorre distinguere due tipologie di arresto: obbligatorio e facoltativo.

A) Arresto obbligatorio

Per quanto riguarda in particolare l'arresto obbligatorio, l'art. 380 c.p.p. individua quali soggetti legittimati

ad eseguirlo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria purché ricorrano le seguenti condizioni: la persona da arrestare deve essere colta in stato di flagranza (o quasi flagranza); la flagranza deve riguardare un delitto non colposo, consumato o tentato, per il delitto commesso deve essere prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

Nel caso in cui taluno sia colto in flagranza di un delitto perseguibile a querela, l'arresto è eseguito se la querela viene proposta oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Tuttavia, in caso di rimessione di querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Arresto da parte dei privati cittadini ex art. 383 c.p.p.

Fermo restando che soltanto l'autorità giudiziaria ha il potere di limitare la libertà personale, tuttavia, in casi eccezionali, il legislatore consente anche al privato cittadino di porre in essere un arresto, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- l'arrestato sia colto in flagranza di reati perseguibili d'ufficio;
- si tratti di casi in cui la P.G. dovrebbe operare l'arresto obbligatorio.

In sostanza, il legislatore consente ai cittadini di collaborare, sia pur entro certi limiti, alla repressione dei reati.

L'arrestato e l'eventuale corpo del reato devono essere immediatamente consegnati alla polizia, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

Allo stato, ai sensi dell'**art. 380 comma 2 c.p.p.** gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

- a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
- a-bis) delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti (art. 338 c.p.);
- b) delitto di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);
- c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;
- d) delitti di: riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (art. 600-bis, primo comma), pornografia minorile (art. 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis, secondo comma, c.p.);
- d-bis) delitto di violenza sessuale previsto (arti. 609-bis, escluso il caso previsto dal terzo comma) e delitto di violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.);

- d-ter) delitto di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.);
- e) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), prima ipotesi, 3) e 5), nonché 7-bis) del codice penale, salvo che ricorra, in questi ultimi casi, la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;
- f) delitti di rapina ed estorsione (art. 628 e 629 c.p.);
- f-bis) delitto di ricettazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 648, primo comma, secondo periodo, del codice penale;
- g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
- h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo);
- i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;
- l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654;
- l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione organizzazione della associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- l-ter) delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale;
- m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) sopra riportati;
- m-bis) delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso (art. 497-bis c.p.);
- m-ter) delitti di promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione di trasporto di persone ai fini dell'ingresso illegale nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
- m-quater) delitto di omicidio colposo stradale o nautico previsto dall'articolo 589-bis, secondo e terzo comma, c.p. come novellato da ultimo dalla **L. 26 settembre 2023, n. 138**.

Mosso dall'esigenza di implementare le misure volte a contrastare il dilagante fenomeno della violenza sulle donne e della violenza domestica, il legislatore ha previsto la possibilità di procedere all'**arresto in "flagranza differita"** ove ricorra uno dei seguenti delitti: violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti rispettivamente dagli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale.

Nel dettaglio, l'**art. 382 bis, comma 1, c.p.p.** - inserito dall'art. 10, comma 1, l. 24 novembre 2023, n. 168 - dispone che nei casi di cui agli articoli 387-bis, 572 e 612-bis del codice penale, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, a condizione che:

- **l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione;**
- **e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.**

Da ultimo, la L. 3 ottobre 2025, n. 147, di conv. del d.l. 8 agosto 2025, n. 116 ha introdotto il co. 1.1. ai sensi del quale le disposizioni di cui al co. 1 si applicano, altresì, ai reati ambientali di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-quaterdecies c.p. e nei casi di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256, commi 1, secondo periodo, 1-bis, 3 e 3-bis, 256-bis e 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Per porre un argine ai fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, il legislatore ha modificato il comma 1-bis dell'art. 382bis c.p.p., con l'**art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 1° ottobre 2024, n. 137, conv., con modif., in l. 18 novembre 2024, n. 171.**

Ai sensi della nuova norma, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei casi di **delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza**:

- 1) **commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private** in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività;
- 2) commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio.

B) Arresto in caso di delitto perseguibile a querela

Nel caso in cui taluno sia colto in flagranza di un delitto perseguibile a querela, l'arresto è eseguito se la querela viene proposta oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Tuttavia, in caso di rimessione di querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

Arresto da parte dei privati cittadini ex art. 383 c.p.p.

Fermo restando che soltanto l'autorità giudiziaria ha il potere di limitare la libertà personale, tuttavia, in casi eccezionali, il legislatore consente anche al privato cittadino di porre in essere un arresto, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- l'arrestato sia colto in flagranza di reati perseguibili d'ufficio;
- si tratti di casi in cui la P.G. dovrebbe operare l'arresto obbligatorio.

In sostanza, il legislatore consente ai cittadini di collaborare, sia pur entro certi limiti, alla repressione dei reati.

L'arrestato e l'eventuale corpo del reato devono essere immediatamente consegnati alla polizia, la quale redige il verbale della consegna e ne rilascia copia.

C) Arresto facoltativo

In taluni casi, il codice riconosce all'autorità giudiziaria la facoltà di valutare discrezionalmente l'opportunità di procedere o meno ad un arresto in flagranza: si parla perciò di arresto facoltativo (art. 381 c.p.p.).

Condizioni generali affinché gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possano procedere all'arresto facoltativo sono: stato di flagranza:

- delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni;

aziendale è generalmente esente da contribuzione previdenziale sia per il datore di lavoro che per il lavoratore.

In ordine all'applicazione delle citate disposizioni, le cui modalità attuative sono stabilite anche dalle previsioni del citato decreto interministeriale 25 marzo 2016, si evidenzia che le somme e i valori devono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81 (cfr. l'art. 1, comma 187, della legge di Stabilità 2016).

Inoltre, il legislatore, a completamento delle predette previsioni, è intervenuto incentivando la contrattazione aziendale o territoriale quale fonte da cui traggono origine le misure di welfare aziendale, rispetto a quella unilaterale, favorendo così ulteriormente l'erogazione di benefit in sostituzione dei premi di risultato.

La nuova Legge di Bilancio 2025 (c.d. "Manovra 2025") prevede un particolare regime di esenzione fiscale (ma non contributiva) in favore di coloro che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza, stabilendo che:

- le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi;
- il lavoratore rilascia al datore di lavoro apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale attesta il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.
- Le somme erogate o rimborsate ai sensi del comma 386 rilevano ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

► 3.8. Deleghe al Governo sulla retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva: L. 26 settembre 2025, n. 144

La L. 26 settembre 2025, n. 144 conferisce al **Governo** una serie di **deleghe legislative** per intervenire sulla materia della **retribuzione dei lavoratori**, della **contrattazione collettiva** e dei **controlli sulla regolarità dei rapporti di lavoro**, in attuazione dell'articolo 36 della Costituzione, che garantisce una retribuzione proporzionata e sufficiente.

La legge mira a: assicurare a tutti i lavoratori **trattamenti economici giusti ed equi**; **contrastare il lavoro sottopagato** e le forme di concorrenza sleale legate al cosiddetto *dumping contrattuale*; **rafforzare la contrattazione collettiva** nazionale e favorire il rinnovo tempestivo dei contratti; garantire **maggiore trasparenza e controllo** sui livelli retributivi e sulle condizioni di lavoro.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, il Governo dovrà emanare **uno o più decreti legislativi** per:

- **definire i contratti collettivi nazionali maggiormente applicati** in ciascun settore e fissare il loro trattamento economico minimo come soglia di riferimento per tutti i lavoratori della categoria;
- imporre alle **imprese appaltatrici e subappaltatrici** di garantire ai propri dipendenti condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi più rappresentativi;
- **estendere tali minimi salariali** anche ai lavoratori non coperti da contrattazione;
- promuovere la **contrattazione di secondo livello** (aziendale o territoriale), adattabile alle esigenze locali e al costo della vita;
- introdurre sistemi di **monitoraggio digitale**, con obbligo di indicare il codice del contratto collettivo nella **busta paga** e nelle comunicazioni all'INPS;
- sostenere il **rinnovo dei contratti scaduti**, anche attraverso **misure compensative per la perdita del potere d'acquisto**;